

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1890-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1975

---

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione  
fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a  
Canberra il 28 novembre 1973

---

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato nel 1973, sostituisce il precedente accordo del 1873 che prevedeva l'obbligo di estradizione in relazione ad un elenco di reati specificamente descritti.

Non si trattava di una scelta ma di una esigenza dettata dal diritto anglosassone che non consente la estradizione per tutti i reati che comportano una determinata pena edittale.

Si imponeva perciò una revisione dell'elenco dei reati alla luce di nuove norme relative a reati che nel 1873 non erano previsti ovvero si trattava di fattispecie considerate irrilevanti.

È il caso di citare il numero 2 dell'articolo 1 del Titolo I: « Quando nel presente Trattato si fa riferimento al territorio di una parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonché le navi e gli aeromobili di proprietà di quella parte o in essa registrati, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato è commesso. Ai fini del presente Trattato l'aeromobile è considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio ».

È il caso ancora di ricordare il numero 9 dell'articolo 2 che contiene l'elenco dei reati previsti per l'extradizione, dove sono inclusi quelli previsti dalle leggi relative agli stupefacenti.

Alla pari degli altri trattati di estradizione l'articolo 8 recita: « Una persona non sarà estradata se: a) il reato per cui è chiesta l'extradizione è considerato dalla parte richiesta come un reato di carattere politico o come un reato connesso con un reato di carattere politico; b) la parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata avanzata al fine di giudicare o punire la persona per considerazioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche; o per ritenere che la persona, se estradata, possa essere danneggiata nel corso del procedimento, punita, detenuta o limitata nella sua libertà personale per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche. I reati di genocidio, tentativo o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio non saranno ritenuti reati di carattere politico ».

Per tutt'altro il Trattato ripete le norme degli altri documenti del genere.

È da rilevare, infine, la norma del numero 1 dell'articolo 15: « Le autorità della parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tale deposizione, dichiarazione o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano debitamente autenticati ».

La Commissione ha autorizzato il relatore a chiedere l'approvazione del presente disegno di legge.

CASSIANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia; firmato a Canberra il 28 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXVI del Trattato stesso.